

1

R.G.P.U. n. 7-1/2023

**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

Ufficio procedure concorsuali

La g.d. per la trattazione del procedimento, dott.ssa Caterina Lauro,
letto il ricorso, la relazione degli OCC e la documentazione allegata;
letto il ricorso integrativo, la relazione integrativa depositati il 5.05.2023;
visti gli artt. 66, 67, 70 CCIII;

osserva

1. con ricorso depositato il 22.03.2023 la Sig.ra EVA VIETRI ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con allegato piano di ristrutturazione redatto con ausilio degli OCC, nominati con provvedimento del 30.03.2022 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo OCC), costituito presso l'ordine degli Avv.ti di Avezzano;
2. la debitrice ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni ostative indicate dall'art. 69 CCII;
3. alla proposta risulta allegata documentazione richiesta dall'art. 67 co. 2, CCIII (1. elenco dei creditori; 2. elenco della consistenza e della composizione del patrimonio; 3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 4. elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre per il mantenimento della sua famiglia; 5. attestazione di mancanza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni);
risulta, infine, depositata la relazione degli OCC prevista ai sensi dell'art. 68 CCII;
dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti posti in frode ai creditori;
4. in via preliminare si rileva, che, come richiesto con decreto del 17.04.2023, il ricorso è stato integrato ed è sottoscritto dalla debitrice personalmente, con allegazione del suo documento di identità;



5. la ricorrente riveste la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) CCII, in quanto persona fisica che presta attività di lavoratrice autonoma e ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è gravata da debiti personali;

6. attualmente la situazione debitoria della ricorrente è pari ad un ammontare complessivo di euro 170.301,34, il tutto a fronte di un patrimonio immobiliare che è stato complessivamente stimato in euro € 97.500,00 sulla base dei parametri OMI e di un reddito annuale lordo di euro 23.000 annui;

le spese necessarie al sostentamento della famiglia sono pari ad euro € 1.379,46 mensili da cui, in seguito all'omologa, andranno detratte quelle relative al pagamento della rata di rateizzazione dell'INPS e con l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 155,00 mensili;

la ricorrente è proprietaria dei beni di seguito indicati:

- mobili e dagli arredi presenti nella abitazione sita in Avezzano (AQ) alla Via Cassinelli n.2/D, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato in data 13 dicembre 2022 o sono beni impignorabile ai sensi dell'art. 514 c.p.c. o sono beni di modestissimo valore, che ne rendono antieconomica la vendita (v. allegato n. 32) ;

- autovettura FIAT 500, anno 2013 - targata EP803AP - come risulta da visura PRA (v. allegato n. 9) da ritenersi mezzo indispensabile per il lavoro dell'istante e per la produzione del suo reddito.

- abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A..

la proposta propone di ristrutturare i debiti mediante il pagamento, entro 13 anni (ed in particolare in 12 anni e 9 mesi) di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione;

in dettaglio la proposta propone la ristrutturazione del debito esistente nei termini che seguono:



- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari indicata nella somma di € 300,00;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 73,00% del creditore privilegiato ipotecario;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 30,00% degli altri creditori privilegiati di cui al prospetto di pag. 9 del ricorso introduttivo;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 9,435%% dei crediti chirografari, di cui al prospetto di pag. 9 del ricorso introduttivo;

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di una somma *una tantum* di € 5.000,00 da versarsi all'atto della ammissione della procedura, concessa da parenti della debitrice quale finanza esterna per il buon esito del piano e nella messa a disposizione delle proprie entrate mensili ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento, che si è quantificata (e analiticamente dettagliata) in € 1.100,00.

La ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 per tredici anni e quindi per 156 mensilità, pari, complessivamente, ad € 93.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 156 mensilità

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 300,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza.

Il programma dei pagamenti che si propone è il seguente:

- l'importo *una tantum* di € 5.000,00, la prima rata mensile e parte della seconda rata mensile (per € 337,98) saranno versate, quali crediti prededucibili, all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, mediante bonifico sul conto corrente che lo stesso vorrà indicare;
- parte della seconda rata (parte pari ad € 262,02), le rate dalla n. 3 alla n. 123 e parte della rata n. 124 (parte pari ad € 72,28) saranno versate, quale pagamento del credito ipotecario



di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;

□ parte della rata n. 124 (parte pari ad € 527,72) e le rate successive fino alla n. 155 (in parte) saranno versate, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra alla Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;

□ la rata n. 156 sarà versata in parte al Comune di Avezzano, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare, ed in parte quale pagamento del credito chirografario di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;

□ le eventuali spese di procedura, sopra prudenzialmente quantificate in € 300,00, saranno versate non appena si rendessero necessarie, a prescindere dal piano di rateizzazione sopra riportato.

Le contabili dei bonifici verranno trasmesse immediatamente ai gestori della crisi nominati, per il doveroso controllo sull'attuazione del piano.

* * *

ritenuto che a seguito delle modifiche ed integrazioni alla proposta siano stati superati i profili di inammissibilità in precedenza evidenziati;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso e, del pari, integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68, co. 2, CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli Enti indicati nell'art. 68, co. 4, CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 66 e 69 CCII;

ritenuto, pertanto, che la proposta e il piano siano ammissibili;

rilevato che la ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposto sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e di acquisto di diritti di prelazione sullo stesso patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

ritenuto che la richiesta possa essere accolta

p.q.m.

visto l'art. 70, co. 1 e 4, CCII

dispone

4



che il ricorso e le sue successive integrazioni, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alle successive integrazioni e al presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Avezzano e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori; avverte i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante il deposito in cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentiti i debitori, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone altresì

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti sopra indicati e per le comunicazioni.

Avezzano, 19.05.2023

La Giudice

(dott.ssa Caterina Lauro)

bo
 M. autorizza
 Avezzano, 19.5.23






2

TRIBUNALE DI AVEZZANO
- sezione fallimentare -

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI
DELL'ART. 67 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA E RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Per **VIETRI EVA**, (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dagli avvocati **Clara Cardamone** (c.f. CRDCLR73B59C426W), con studio in Avezzano, Via Carso n. 8 e **Gianluca Tarquini** (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, in qualità di gestori della crisi da sovraindebitamento nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, i quali con essa eleggono domicilio, ai fini del presente atto, presso lo studio del secondo in Avezzano, Via Amendola n. 24, e dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0863/413986 ed agli indirizzi gianluca.tarquini@pec.studiotarquini.it e avv.claracardamone@pec.giuffre.it,

PREMESSO

- che la sig.ra Eva Vietri il 15 marzo 2022 ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (d'ora innanzi anche OCC) una domanda di nomina di un gestore della crisi nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- che i sottoscritti avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini sono stati nominati



- dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed hanno accettato, in assenza di conflitti di interesse;
- che nelle more del reperimento delle informazioni e dei documenti necessari per la redazione della relazione particolareggiata da accompagnare al piano del consumatore, prevista dall'art. 9 della L. 3/2012 è entrato in vigore, il 15 luglio 2022, il D. Lvo. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni (d'ora innanzi anche Codice della Crisi), che ha profondamente modificato le procedure per la regolazione della crisi da sovraindebitamento;
 - che, con il consenso della istante, sig.ra Vietri, preventivamente resa edotta di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice della Crisi, relativi alla conversione in procedura liquidatoria in caso di revoca dell'omologazione, si è pertanto modificata l'istanza di piano del consumatore ex artt. 9 e segg. L. 3/2012 in piano di ristrutturazione ex artt. 67 e segg. del Codice della Crisi;
 - che la ricorrente risulta in effetti versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi intendendosi per tale “ *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;
 - che la ricorrente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi essendo “ *persona fisica che agisce per scopi estranei*



all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

- che, inoltre, non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi; la signora Vietri, in particolare: - non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda; - non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- che, conseguentemente, i sottoscritti avvocati, quali Gestori della Crisi hanno verificato la documentazione fornita dalla debitrice e altra reperita da loro e, alla luce del Codice della Crisi, hanno predisposto la relativa relazione;

Tutto ciò essenzialmente premesso la Signora **Eva Vietri**, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 67 e s.s. del Codice della Crisi secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione redatta dai sottoscritti gestori incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e per l'effetto, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, che venga omologato il piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con ogni pronuncia conseguente.



1. SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE E SPESE MINIME ESSENZIALI

La ricorrente il 23 agosto 1997 ha contratto matrimonio concordatario con il sig. Eugenio Corsi (nato ad Avezzano il 27 marzo 1970), dal quale ha avuto il suo unico figlio, Mario Corsi, nato ad Avezzano il 18 marzo 2000.

Si è separata dal sig. Corsi, con accordo consensuale del 02/12/2009, omologato dal Tribunale di Avezzano con decreto del 18/12/2009, cron. n. 8359, concordando l'affido condiviso del figlio ed il suo mantenimento in comune, nonché l'assegnazione della casa coniugale al marito.

Con verbale di negoziazione assistita del 12/07/2021 la sig.ra Vietri ed il sig. Corsi hanno definitivamente sciolto il loro matrimonio, confermando, per quanto qui interessa, di essere entrambi economicamente indipendenti e di voler contribuire in parti uguali al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica. Hanno confermato l'assegnazione al marito della casa coniugale sita in Avezzano, Via Infante n. 7.

Successivamente, nel luglio 2022, ha contratto matrimonio civile con il sig. Stefano Cataldi, nato a L'Aquila il 1° luglio 1963, con il quale conviveva *more uxorio* da alcuni anni.

Attualmente, pertanto, il nucleo familiare dell'istante, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone (*v. allegato n. 12*):

VIETRI EVA – NATA AD AVEZZANO IL 30/07/1975

CORSI MARIO – NATO AD AVEZZANO IL 18/03/2000 - FIGLIO

CATALDI STEFANO – NATO A L'AQUILA IL 01/07/1963 - MARITO



Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

L'Istante quantifica le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.400,00 circa, così composti:

- € 150,00 circa per utenze domestiche;
- € 80,00 circa spese condominiali;
- € 400,00 per spese alimentari;
- € 40,00 per spese telefonia
- € 350,00 spese mantenimento del proprio figlio che studia presso l'Università di Torino;
- € 120,00 per carburante auto;
- € 63,83 per bollo e assicurazione auto (€ 223,57 bollo annuo e 600,00 assicurazione);
- tari € 15,83 mensili (€ 190,00 annui)
- rateizzazione INPS € 70,00 circa;
- € 85,00 precedenti rateizzazioni in essere con l'Agenzia delle Entrate;

TOTALE SPESA MENSILE: € 1.379,46 circa.

Quanto al prospetto delle spese per il sostentamento della famiglia sopra riportato, si precisa che la signora Vietri svolge la professione di agente di commercio per cui le spese relative al mantenimento dell'autoveicolo devono ritenersi essenziali.

Si precisare altresì che il contributo a tali spese da parte del coniuge, per i motivi meglio illustrati nella relazione dell'OCC non può che essere minimo, ed ammonta ad € 300,00 mensili.

2. SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA



RICORRENTE.

La attuale situazione debitoria della ricorrente, come rappresentata dalla stessa e come emersa da apposita attività di circolarizzazione può essere così rappresentata:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.p.A.:

mutuo ipotecario - contratto stipulato in data 29.04.2010 (v. *allegato n. 16*) per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale per l'importo di €. 130.000,00 da restituire in 20 rate semestrali a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.12.2023; - tasso di interesse fisso con ammortamento "francese", del 7,00%, e + 3,00% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2017; quella con scadenza al 30.06.2018 risulta parzialmente pagata e le altre impagate.

Come da dichiarazione del creditore (v. *allegato n. 26*) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro **95.913,08**, per interessi al passaggio a sofferenza del 19.10.2020 di euro **3.051,31** e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al 31/05/2022 al tasso del 1,66% di euro **2.586,70**; il tutto per un totale complessivo di euro **101.551,09** oltre interessi successivi (dietetico euro 4,37).

mutuo chirografario - contratto stipulato in data 13.12.2013 (v. *allegato n. 27*) per l'importo di €. 3.200,00 da restituire in 50 rate semestrali a decorrere dal 01.07.2010 fino al 30.06.2035; - tasso di interesse con ammortamento "francese", euribor 360 6 mesi + 1,95%, comunque non superiore al 5,85%, e + 3% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2018.

Come da dichiarazione del creditore (v. *allegato n. 26*) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro **1.366,89**, per interessi al passaggio a sofferenza del



19.10.2020 di euro **29,31** e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al 31/05/2022 al tasso del 7,00% di euro **140,19**; il tutto per un totale complessivo di euro **1.536,39** oltre interessi successivi (dietimo euro 0,24).

- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:

Con nota del 7 luglio 2022 (v. allegato n. 28) l'Agente della Riscossione della Regione Abruzzo, sulla scorta delle risultanze dei ruoli affidatigli ha certificato che “a carico del contribuente Sig. “VIETRI EVA” - avente C.F. (054) VTRVEA75L70A515Y risultano, alla data del 07/07/2022, carichi residui iscritti a ruolo, nella Provincia di L'AQUILA per un debito complessivo di € 59.236,78”.

Tale debito complessivo, con l'Erario in senso lato, è così composto:

voci	Totale complessivo
Imposta	55.829,84
Diritti di notifica	52,92
Aggio	2.535,76
Interessi di mora	908,26
Diritti di tabella	0,00
Totale Compl.	59.326,78

Questo, invece, il dettaglio del debito sopra esposto per enti impositori e per cartelle

di pagamento:

enti impositori

Enti impositori	Imposta	Diritti di Notifica	Aggio	Interessi di mora	Diritti di Tabella	Totale complessivo
Amministrazione Finanziaria L'Aquila	38.702,33	35,28	1.696,30	342,90	0,00	40.776,81
Comune di Rieti	149,40	5,88	9,16	3,31	0,00	167,75
INPS sede di	15.742,92	0,00	767,43	526,97	0,00	17.037,32



Avezzano						
Regione Abruzzo	1.235,19	11,76	62,87	35,08	0,00	1.344,90
Totale Comples- sivo	55.829,84	52,92	2.535,76	908,26	0,00	59.326,78

cartelle di pagamento

Cartella di pagamento n.	Anno posta	Im-	Ente Impositore	Residuo Complessivo (sorte+dn+aggio+mora+dt)
05420190003707484000	2015		Amm. Finanz. L'Aquila	9.225,83
05420190006492535000	2016		Amm. Finanz. L'Aquila	6.759,87
05420190008285819000	2016		Amm. Finanz. L'Aquila	613,96
05420200000327830000	2018		Amm. Finanz. L'Aquila	2.243,79
05420200003243679000	2018		Amm. Finanz. L'Aquila	5.278,72
05420210003461105000	2017/18/19		Amm. Finanz. L'Aquila	16.318,36
65421017379286002000	2014		Amm. Finanz. L'Aquila	336,28
05420190003707585000	2015		Comune di Chieti	167,75
35420180000359492000	2017		INPS sede di Avezzano	1.115,16
35420180000632432000	2014		INPS sede di Avezzano	1.331,67
35420180002395889000	2018		INPS sede di Avezzano	1.156,25
35420190000983080000	2018		INPS sede di Avezzano	2.265,85
35420190001102061000	2015		INPS sede di Avezzano	452,53
35420190002090790000	2018/2019		INPS sede di Avezzano	2.213,32
35420190002140934000	2016		INPS sede di Avezzano	3.005,67
35420190002349069000	2013		INPS sede di Avezzano	146,39
35420210000849513000	2019		INPS sede di Avezzano	2.293,61
35420220000150069000	2017		INPS sede di Avezzano	3.056,87
05420180006487906000	2013/2014		Regione Abruzzo	880,93
05420200006708842000	2015/2016		Regione Abruzzo	463,97
Totale				59.326,78

- COMUNE DI AVEZZANO:

Come da comunicazione del 6 luglio 2022 il Comune di Avezzano ha dichiarato di avere un credito nei confronti della ricorrente per la somma complessiva di euro **949,10**, relativi a due verbali per accertata violazione al codice della strada, entrambi relativi all'anno 2019 (v. allegato n. 29).



Questo, pertanto, il debito complessivo, allo stato degli atti:

CREDITORE	IMPORTO	RANGO
BCC ROMA spa – mutuo ipotecario (cap + int)	€ 101.551,09	privilegio ipotecario
BCC ROMA spa – mutuo chirografario (cap + int)	€ 1.536,39	chirografo
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'AQUILA	€ 40.776,81	privilegio mobiliare
INPS	€ 17.037,32	privilegio mobiliare
COMUNE DI RIETI	€ 167,75	privilegio mobiliare
REGIONE ABRUZZO	€ 1.344,90	privilegio mobiliare
COMUNE DI AVEZZANO	€ 949,10	privilegio mobiliare
SPESE LEGALI	€ 6.937,98	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITIVA	€ 174.001,34	

A fronte della situazione debitoria, la sig.ra Vietri dispone del seguente patrimonio:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da:

- Mobili e dagli arredi presenti nella abitazione sita in Avezzano (AQ) alla Via Cassinelli n.2/D, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato in data 13 dicembre 2022 o sono beni impignorabile ai sensi dell'art. 514 c.p.c. o sono beni di modestissimo valore, che ne rendono antieconomica la vendita (v. *allegato n. 32*);
- Autovettura FIAT 500, anno 2013 – targata EP803AP - come risulta da visura PRA (v. *allegato n. 9*) da ritenersi mezzo indispensabile per il lavoro dell'istante e per la produzione del suo reddito.



Il **patrimonio immobiliare** è composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A..

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le difficoltà economiche della sig.ra Vietri cominciano ad essere evidenti nel 2014, quando risulta il mancato pagamento di una parte dei contributi previdenziali (i ruoli che si riferiscono all'anno 2013 sono di importo molto modesto e sembra ragionevoli ricondurli a mere dimenticanze piuttosto che a difficoltà finanziarie), per poi precipitare nel 2015, quando, di fatto, sembra interrompere ogni pagamento nei confronti del fisco e dell'INPS, pur riuscendo a pagare le rate del mutuo per altri due anni (l'ultima rata del mutuo integralmente pagata è del dicembre 2017, mentre la successiva del giugno 2018 è stata pagata solo in parte).

Le cause delle difficoltà economiche e della successiva insolvenza risalgono però ad un periodo precedente alla manifestazione da difficoltà.

In particolare, l'istante svolgeva in precedenza l'attività di agente di commercio per la società Seat Pagine Gialle, ed ha svolto tale attività fino all'anno 2012.

La signora Vietri ha dichiarato, ma la circostanza è effettivamente notoria, che il settore delle pagine gialle e degli elenchi telefonici in genere è andato in quegli anni in profonda crisi a livello nazionale, a causa dell'avvento di Internet, crisi che si è acuita a livello locale con il noto evento sismico avvenuto a L'Aquila nel 2009. La signora Vietri ha vi-



sto a partire dal 2010 progressivamente erodersi le proprie provvigioni ed ha deciso sul finire dell'anno 2012 di lasciare il lavoro presso la società Seat Pagine Gialle per cercare un'altra occupazione. Con il senno di poi può affermarsi che tale decisione è stata corretta posto che, come noto, la società ha successivamente subito un tracollo finanziario che ha determinato l'apertura di una procedura concorsuale nell'anno 2014 (come si evince da una semplice ricerca su internet).

Il 2013 inizia pertanto senza che la signora Vietri abbia un lavoro; per i primi mesi è riuscita a far fronte ai bisogni quotidiani e alle obbligazioni assunte con la Banca di Credito Cooperativo di Roma attingendo ai risparmi che aveva accumulato ed erodendoli man mano completamente.

L'istante ha riferito di aver iniziato un nuovo lavoro, quale agente di commercio della società Amadori a maggio del 2013 e che di conseguenza ha iniziato a percepire le prime provvigioni (comunque basse, visto che doveva ancora costituirsi un "pacchetto clienti") circa tre mesi dopo, nel mese di settembre; la signora Vietri ha riferito di essere stata, pertanto, circa un intero anno senza percepire redditi.

Nel 2014, il sopraggiungere delle cartelle esattoriali di cui sopra, riferite al periodo nel quale lavorava ancora per la società Seat Pagine Gialle o era disoccupata, unitamente alla circostanza che era l'inizio del nuovo lavoro e che ha, quindi, avuto la necessità di un tempo fisiologico per formare adeguato pacchetto di clienti, hanno determinato la situazione di sovraindebitamento cui non è riuscita a far fronte con i propri risparmi che, come detto, erano stati completamente utilizzati nell'anno 2013, in cui non aveva di fatto percepito reddito.

Ha pertanto continuato a pagare solamente la rata del mutuo fino a quando la situazione è divenuta insostenibile.



In particolare, riguardo alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, si evidenzia che la sig.ra Vietri, senza considerare le spese della presente procedura, ha attualmente debiti, come sopra riportato, per € 163.363,36, oltre alle spese della procedura di sovraindebitamento.

Anche a voler ipotizzare una rateizzazione per i debiti nei confronti dell'erario (pari a circa € 60.000,00) nella misura massima astrattamente ipotizzabile di 120 rate mensili, dovrebbe pagare una rata mensile di circa € 500,00 all'erario, cui dovrebbe aggiungersi una rata di circa € 650,00 per il mutuo (ammesso che l'Istituto di credito consenta di riprendere il pagamento rateale), per un totale mensile di € 1.150,00.

Lo stato di sovraindebitamento è testimoniato quindi dal rapporto rata/reddito che sarebbe pari a circa il 70%; il pagamento eventuale della somma mensile sopra riportata lascerebbe alla sig.ra Vietri una disponibilità economica di circa € 500,00 mensili del tutto insufficiente a sostenere sé stessa e la sua famiglia.

4. DILIGENZA DELL'ISTANTE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI E INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Riguardo la diligenza impiegata dalla sig.ra Vietri nell'assumere volontariamente le obbligazioni, rileva che l'esposizione debitoria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.a. deriva da un impegno contrattuale assunto in epoca (2010) nella quale la debitrice aveva una situazione lavorativa che appariva stabile e che sembrava permettere di poter sostenere una rata semestrale di circa € 3.700 (pari a poco più di € 600 su base mensile).

Il rapporto rata reddito si attestava all'epoca, come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2010, relativa ai redditi percepiti nel 2009, dal quale risulta un reddito lordo di €



28.668,00 e quindi un netto di circa € 2.000,00 per dodici mensilità) sul 30,00% circa (€ 730,00/€ 2.000,00) e testimonia la prudenza economica della debitrice, che ha comunque debito per investimenti di lunga durata legati all'acquisto di beni immobili piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che generalmente, in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

Ciò consente di poter evidenziare che la sig.ra Vietri non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovra indebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.

Dalla relazione dell'OCC che si allega emerge, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori**, sia nel senso, già evidenziato che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, sia nel senso che la sig.ra Vietri non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; non risultano, infine, atti di disposizione della stessa ed atti impugnati dai creditori.

5. LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

La sig.ra Vietri, in pendenza della legge n. 3/ 2012 e successive modifiche ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss. quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprie-



tà che rappresenta la dimora del nucleo familiare. Tale piano è compatibile con quanto previsto dagli art. 67 e segg. del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ed è stato parzialmente rettificato rispetto a quanto previsto nella domanda di nomina di un gestore della crisi depositata presso l'OCC.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 13 anni (ed in particolare in 12 anni e 9 mesi) di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per la quantificazione del compenso si è applicata la tabella tariffaria dell'Organismo Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (reperibile al seguente indirizzo internet https://www.foroavezzano.it/UserFiles/File/Tariffario_OCC_AVVOCATI_AVEZZANO.pdf) a sua volta basata sui Decreti del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30. Tale tabella, prevede, per un attivo da € 81.001,00 a € 120.000,00 a seconda del grado di difficoltà della procedura un compenso variabile da un minimo di € 4.680,00 ad un massimo di € 5.900,00 (escluse spese ed accessori). Per favorire il buon esito della procedura si ritiene di utilizzare il parametro minimo; applicando gli accessori di legge si avrà un costo totale di **€ 5.937,98**, come da seguente tabella:

Onorari	€ 4.680,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 187,20
<i>Totale imponibile</i>	€ 4.867,20



IVA 22% su Imponibile	€ 1.070,78
Totale	€ 5.937,98

- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudentiale di **€ 1.000,00**;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 56,40% dei creditori privilegiati di cui al prospetto di pag. 9;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 25,49% dei crediti chirografari, di cui al prospetto di pag. 9;

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di una somma *una tantum* di € 5.000,00 da versarsi all'atto della ammissione della procedura, concessa da parenti della debitrice quale finanza esterna per il buon esito del piano e nella messa a disposizione delle proprie entrate mensili ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento, che si è prima quantificata (e analiticamente dettagliata) in €. 1.100,00.

La ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 per tredici anni e quindi per 156 mensilità, pari, complessivamente, ad € 93.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 156 mensilità

Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio del Tribunale è



il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisf.
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 5.937,98	€. 5.937,98	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 1.000,00	€. 1.000,00	100 %
BCC ROMA	Mutuo ipotecario	Privilegio im-mob.	€. 101.551,09	€. 57.274,81	56,4 %
ERARIO - INPS	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	€. 59.326,78	€. 33.460,30	56,4 %
COMUNE DI AVEZZANO	Sanzioni amministrative	Privilegio mob.	€. 949,10	€. 535,29	56,4%
BCC ROMA	Finanziamento	Chirografario	€. 1.536,39	€. 391,62	25,49%
TOTALE			€. 170.301,34	€. 98.600,00	

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di “rottamazione” o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l’importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza unitamente all’ultima rata del piano.

In ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare della signora Vietri si rimanda espressamente a quanto osservato nella relazione dell’OCC.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, la sig.ra Eva Vietri, come in epigrafe rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dall’OCC nella relazione allegata

CHIEDE



che codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia, previa verifica di ammissibilità, *in via preliminare* disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori e *successivamente*, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, voglia omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura.

Vorrà, inoltre, preliminarmente disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della signora Vietri e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- A. Relazione del gestore della crisi con allegata documentazione, come da indice che si riporta di seguito:
1. ricorso per l'ammissione alla procedura piano del consumatore ex legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositato dalla sig.ra Vietri Eva presso l'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
 2. nomina dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
 3. accettazione dell'incarico:
 - 3.1 accettazione dell'avv. Clara Cardamone;
 - 3.2 accettazione dell'avv. Gianluca Tarquini
 4. pec di comunicazione della procedura all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali;



5. risultanze Centrale Rischi – Banca d'Italia;
6. certificazione ente Agenzia delle Entrate – Riscossione
 - 6.1 certificazione del credito;
 - 6.2 estratti dei ruoli;
7. certificazione ente Agenzia delle Entrate;
8. certificazione ente Comune di Avezzano;
9. visura PRA;
10. visura Conservatoria dei RR.II.;
11. visura catastale;
 - 11.1 elenco immobili;
 - 11.2 storico catastale;
12. stato di famiglia;
13. report Istat del 9 giugno 2022;
14. tabelle OMI;
15. contratto di compravendita repertorio n. 31554/raccolta n. 21640;
16. contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 31555/raccolta n. 21641;
17. contratto di mutuo chirografario;
18. dichiarazioni dei redditi Vietri
 - 18.1 dichiarazione dei redditi 2010;
 - 18.2 dichiarazione dei redditi 2019;
 - 18.3 dichiarazione dei redditi 2020;
 - 18.4 dichiarazione dei redditi 2021;
19. estratti conto
 - 19.1 estratti conto 2018;
 - 19.2 estratti conto 2019;
 - 19.3 estratti conto 2020;
 - 19.4 estratti conto 2021;
 - 19.5 estratti conto 2022;
20. bollette utenze domestiche;



21. casellario giudiziale;
22. verbale di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio;
23. dichiarazioni dei redditi del marito avv. Stefano Cataldi;
24. comunicazioni creditori e circolarizzazione dei crediti;
25. pec BCC;
26. precisazione del credito BCC;
27. mutuo chirografario BCC;
28. pec Agenzia Entrate Riscossione;
29. pec Comune di Avezzano;
30. pec Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria
31. verbale del colloquio con la debitrice;
32. verbale del sopralluogo presso l'abitazione della debitrice;
33. annunci immobiliari di vendita;

Avezzano, 28 febbraio 2023

I procuratori



3

TRIBUNALE DI AVEZZANO
- sezione fallimentare -

**procedimento per l'omologa del piano di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore n. 7/2023 r.g.**

* * * * *

**INTEGRAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI
SENSI DELL'ART. 67 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA**

La sottoscritta **VIETRI EVA**, (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, nelle persone dei gestori della crisi nominati dallo stesso, avvocati **Clara Cardamone** (c.f. CRDCLR73B59C426W), con studio in Avezzano, Via Carso n. 8 e **Gianluca Tarquini** (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24,

PREMESSO

- che l'esponente ha depositato, con l'ausilio degli avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (d'ora innanzi anche OCC), presso la cancelleria del Tribunale di Avezzano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCI del seguente tenore letterale:

TRIBUNALE DI AVEZZANO
- sezione fallimentare -
PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI DELL'ART. 67 E SS.
DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA E RICORSO PER
L'OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Per **VIETRI EVA**, (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dagli avvocati **Clara Cardamone** (c.f. CRDCLR73B59C426W), con studio in Avezzano, Via Carso n. 8 e **Gianluca Tarquini** (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, in qualità di gestori della crisi da sovraindebitamento nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, i quali con essa eleggono domicilio, ai fini del presente atto, presso lo studio del secondo in Avezzano, Via Amendola n. 24, e dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0863/413986 ed agli indirizzi gianluca.tarquini@pec.studiotarquini.it e avv.claracardamone@pec.giuffre.it,

PREMESSO

- che la sig.ra Eva Vietri il 15 marzo 2022 ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (d'ora innanzi anche OCC) una domanda di nomina di un gestore della crisi nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- che i sottoscritti avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini sono stati nominati dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed hanno accettato, in assenza di conflitti di interesse;
- che nelle more del reperimento delle informazioni e dei documenti necessari per la redazione della relazione particolareggiata da accompagnare al piano del consumatore, prevista dall'art. 9 della L. 3/2012 è entrato in vigore, il 15 luglio 2022, il D. Lvo. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni (d'ora innanzi anche Codice della Crisi), che ha profondamente modificato le procedure per la regolazione della crisi da sovraindebitamento;
- che, con il consenso della istante, sig.ra Vietri, preventivamente resa edotta di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice della Crisi, relativi alla conversione in procedura liquidatoria in caso di revoca dell'omologazione, si è pertanto modificata l'istanza di piano del consumatore ex artt. 9 e segg. L. 3/2012 in piano di ristrutturazione ex artt. 67 e segg. del Codice della Crisi;
- che la ricorrente risulta in effetti versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi intendendosi per tale " lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";
- che la ricorrente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi essendo "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";
- che, inoltre, non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi; la signora Vietri, in particolare: - non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda; - non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- che, conseguentemente, i sottoscritti avvocati, quali Gestori della Crisi hanno verificato la documentazione fornita dalla debitrice e altra reperita da loro e, alla luce del Codice della Crisi, hanno predisposto la relativa relazione;

Tutto ciò essenzialmente premesso la Signora Eva Vietri, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 67 e s.s. del Codice della Crisi secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione redatta dai sottoscritti gestori incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e per l'effetto, valutata

l'ammissibilità della proposta e del piano, che venga omologato il piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con ogni pronuncia conseguente.

1. SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE E SPESE MINIME ESSENZIALI

La ricorrente il 23 agosto 1997 ha contratto matrimonio concordatario con il sig. Eugenio Corsi (nato ad Avezzano il 27 marzo 1970), dal quale ha avuto il suo unico figlio, Mario Corsi, nato ad Avezzano il 18 marzo 2000.

Si è separata dal sig. Corsi, con accordo consensuale del 02/12/2009, omologato dal Tribunale di Avezzano con decreto del 18/12/2009, cron. n. 8359, concordando l'affido condiviso del figlio ed il suo mantenimento in comune, nonché l'assegnazione della casa coniugale al marito.

Con verbale di negoziazione assistita del 12/07/2021 la sig.ra Vietri ed il sig. Corsi hanno definitivamente sciolto il loro matrimonio, confermando, per quanto qui interessa, di essere entrambi economicamente indipendenti e di voler contribuire in parti uguali al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica. Hanno confermato l'assegnazione al marito della casa coniugale sita in Avezzano, Via Infante n. 7.

Successivamente, nel luglio 2022, ha contratto matrimonio civile con il sig. Stefano Cataldi, nato a L'Aquila il 1° luglio 1963, con il quale conviveva more uxorio da alcuni anni.

Attualmente, pertanto, il nucleo familiare dell'istante, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone (v. allegato n. 12):

VIETRI EVA – NATA AD AVEZZANO IL 30/07/1975

CORSI MARIO – NATO AD AVEZZANO IL 18/03/2000 - FIGLIO

CATALDI STEFANO – NATO A L'AQUILA IL 01/07/1963 - MARITO

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

L'Istante quantifica le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.400,00 circa, così composti:

- € 150,00 circa per utenze domestiche;
- € 80,00 circa spese condominiali;
- € 400,00 per spese alimentari;
- € 40,00 per spese telefonia
- € 350,00 spese mantenimento del proprio figlio che studia presso l'Università di Torino;
- € 120,00 per carburante auto;
- € 63,83 per bollo e assicurazione auto (€ 223,57 bollo annuo e 600,00 assicurazione);
- tari € 15,83 mensili (€ 190,00 annui)
- rateizzazione INPS € 70,00 circa;
- € 85,00 precedenti rateizzazioni in essere con l'Agenzia delle Entrate;

TOTALE SPESA MENSILE: € 1.379,46 circa.

Quanto al prospetto delle spese per il sostentamento della famiglia sopra riportato, si precisa che la signora Vietri svolge la professione di agente di commercio per cui le spese relative al mantenimento dell'autoveicolo devono ritenersi essenziali.

Si precisare altresì che il contributo a tali spese da parte del coniuge, per i motivi meglio illustrati nella relazione dell'OCC non può che essere minimo, ed ammonta ad € 300,00 mensili.

2. SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA RICORRENTE.

La attuale situazione debitoria della ricorrente, come rappresentata dalla stessa e come emersa da apposita attività di circolarizzazione può essere così rappresentata:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.p.A.:

mutuo ipotecario - contratto stipulato in data 29.04.2010 (v. allegato n. 16) per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale per l'importo di €. 130.000,00 da restituire in 20 rate semestrali a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.12.2023; - tasso di interesse fisso con ammortamento "francese", del 7,00%, e + 3,00% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2017; quella con scadenza al 30.06.2018 risulta parzialmente pagata e le altre impagate.

Come da dichiarazione del creditore (v. allegato n. 26) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro 95.913,08, per interessi al passaggio a sofferenza del 19.10.2020 di euro 3.051,31 e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al

31/05/2022 al tasso del 1,66% di euro 2.586,70; il tutto per un totale complessivo di euro 101.551,09 oltre interessi successivi (dietimo euro 4,37).

mutuo chirografario - contratto stipulato in data 13.12.2013 (v. allegato n. 27) per l'importo di €. 3.200,00 da restituire in 50 rate semestrali a decorrere dal 01.07.2010 fino al 30.06.2035; - tasso di interesse con ammortamento "francese", euribor 360 6 mesi + 1,95%, comunque non superiore al 5,85%, e + 3% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2018.

Come da dichiarazione del creditore (v. allegato n. 26) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro 1.366,89, per interessi al passaggio a sofferenza del 19.10.2020 di euro 29,31 e per interessi alla scritturazione a sofferenza in data 19/10/2020 calcolati sulla quota capitale dal 20/10/2020 al 31/05/2022 al tasso del 7,00% di euro 140,19; il tutto per un totale complessivo di euro 1.536,39 oltre interessi successivi (dietimo euro 0,24).

- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:

Con nota del 7 luglio 2022 (v. allegato n. 28) l'Agente della Riscossione della Regione Abruzzo, sulla scorta delle risultanze dei ruoli affidatigli ha certificato che "a carico del contribuente Sig. "VIETRI EVA" - avente C.F. (054) VTRVEA75L70A515Y risultano, alla data del 07/07/2022, carichi residui iscritti a ruolo, nella Provincia di L'AQUILA per un debito complessivo di € 59.236,78".

Tale debito complessivo, con l'Erario in senso lato, è così composto:

voci	Totale complessivo
Imposta	55.829,84
Diritti di notifica	52,92
Aggio	2.535,76
Interessi di mora	908,26
Diritti di tabella	0,00
Totale Compl.	59.326,78

Questo, invece, il dettaglio del debito sopra esposto per enti impositori e per cartelle di pagamento:

Enti impositori	Imposta	Diritti di Notifica	Aggio	Interessi di mora	Diritti di Tabella	Totale complessivo
Amministrazione Finanziaria L'Aquila	38.702,33	35,28	1.696,30	342,90	0,00	40.776,81
Comune di Rieti	149,40	5,88	9,16	3,31	0,00	167,75
INPS sede di Avezzano	15.742,92	0,00	767,43	526,97	0,00	17.037,32
Regione Abruzzo	1.235,19	11,76	62,87	35,08	0,00	1.344,90
Totale Complessivo	55.829,84	52,92	2.535,76	908,26	0,00	59.326,78

cartelle di pagamento

Cartella di pagamento n.	Anno Imposta	Ente Impositore	Residuo Complessivo (sorte+dn+aggio+ mora+dt)
05420190003707484000	2015	Amm. Finanz. L'Aquila	9.225,83
05420190006492535000	2016	Amm. Finanz. L'Aquila	6.759,87
05420190008285819000	2016	Amm. Finanz. L'Aquila	613,96
05420200000327830000	2018	Amm. Finanz. L'Aquila	2.243,79
05420200003243679000	2018	Amm. Finanz. L'Aquila	5.278,72

05420210003461105000	2017/18/19	Amm. Finanz. L'Aquila	16.318,36
65421017379286002000	2014	Amm. Finanz. L'Aquila	336,28
05420190003707585000	2015	Comune di Chieti	167,75
35420180000359492000	2017	INPS sede di Avezzano	1.115,16
35420180000632432000	2014	INPS sede di Avezzano	1.331,67
35420180002395889000	2018	INPS sede di Avezzano	1.156,25
35420190000983080000	2018	INPS sede di Avezzano	2.265,85
35420190001102061000	2015	INPS sede di Avezzano	452,53
35420190002090790000	2018/2019	INPS sede di Avezzano	2.213,32
35420190002140934000	2016	INPS sede di Avezzano	3.005,67
35420190002349069000	2013	INPS sede di Avezzano	146,39
35420210000849513000	2019	INPS sede di Avezzano	2.293,61
35420220000150069000	2017	INPS sede di Avezzano	3.056,87
05420180006487906000	2013/2014	Regione Abruzzo	880,93
05420200006708842000	2015/2016	Regione Abruzzo	463,97
Totale			59.326,78

- COMUNE DI AVEZZANO:

Come da comunicazione del 6 luglio 2022 il Comune di Avezzano ha dichiarato di avere un credito nei confronti della ricorrente per la somma complessiva di euro **949,10**, relativi a due verbali per accertata violazione al codice della strada, entrambi relativi all'anno 2019 (v. allegato n. 29).

Questo, pertanto, il debito complessivo, allo stato degli atti:

BCC ROMA spa – mutuo ipotecario (cap + int)	€	101.551,09	privilegio ipotecario
BCC ROMA spa – mutuo chirografario (cap + int)	€	1.536,39	chirografo
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'AQUILA	€	40.776,81	privilegio mobiliare
INPS	€	17.037,32	privilegio mobiliare
COMUNE DI RIETI	€	167,75	privilegio mobiliare
REGIONE ABRUZZO	€	1.344,90	privilegio mobiliare
COMUNE DI AVEZZANO	€	949,10	privilegio mobiliare
SPESE LEGALI	€	6.937,98	prededucibile

A fronte della situazione debitoria, la sig.ra Vietri dispone del seguente patrimonio:

Il patrimonio mobiliare è composto da:

- Mobili e dagli arredi presenti nella abitazione sita in Avezzano (AQ) alla Via Cassinelli n.2/D, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato in data 13 dicembre 2022 o sono beni impi-

ignorabile ai sensi dell'art. 514 c.p.c. o sono beni di modestissimo valore, che ne rendono antieconomica la vendita (v. allegato n. 32);

- Autovettura FIAT 500, anno 2013 – targata EP803AP - come risulta da visura PRA (v. allegato n. 9) da ritenersi mezzo indispensabile per il lavoro dell'istante e per la produzione del suo reddito.

Il patrimonio immobiliare è composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Casinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A.

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le difficoltà economiche della sig.ra Vietri cominciano ad essere evidenti nel 2014, quando risulta il mancato pagamento di una parte dei contributi previdenziali (i ruoli che si riferiscono all'anno 2013 sono di importo molto modesto e sembra ragionevole ricondurli a mere dimenticanze piuttosto che a difficoltà finanziarie), per poi precipitare nel 2015, quando, di fatto, sembra interrompere ogni pagamento nei confronti del fisco e dell'INPS, pur riuscendo a pagare le rate del mutuo per altri due anni (l'ultima rata del mutuo integralmente pagata è del dicembre 2017, mentre la successiva del giugno 2018 è stata pagata solo in parte).

Le cause delle difficoltà economiche e della successiva insolvenza risalgono però ad un periodo precedente alla manifestazione della difficoltà.

In particolare, l'istante svolgeva in precedenza l'attività di agente di commercio per la società Seat Pagine Gialle, ed ha svolto tale attività fino all'anno 2012.

La signora Vietri ha dichiarato, ma la circostanza è effettivamente notoria, che il settore delle pagine gialle e degli elenchi telefonici in genere è andato in quegli anni in profonda crisi a livello nazionale, a causa dell'avvento di Internet, crisi che si è acuita a livello locale con il noto evento sismico avvenuto a L'Aquila nel 2009. La signora Vietri ha visto a partire dal 2010 progressivamente erodersi le proprie provvigioni ed ha deciso sul finire dell'anno 2012 di lasciare il lavoro presso la società Seat Pagine Gialle per cercare un'altra occupazione. Con il senno di poi può affermarsi che tale decisione è stata corretta posto che, come noto, la società ha successivamente subito un tracollo finanziario che ha determinato l'apertura di una procedura concorsuale nell'anno 2014 (come si evince da una semplice ricerca su internet).

Il 2013 inizia pertanto senza che la signora Vietri abbia un lavoro; per i primi mesi è riuscita a far fronte ai bisogni quotidiani e alle obbligazioni assunte con la Banca di Credito Cooperativo di Roma attingendo ai risparmi che aveva accumulato ed erodendoli man mano completamente.

L'istante ha riferito di aver iniziato un nuovo lavoro, quale agente di commercio della società Amadori a maggio del 2013 e che di conseguenza ha iniziato a percepire le prime provvigioni (comunque basse, visto che doveva ancora costituirsi un "pacchetto clienti") circa tre mesi dopo, nel mese di settembre; la signora Vietri ha riferito di essere stata, pertanto, circa un intero anno senza percepire redditi.

Nel 2014, il sopraggiungere delle cartelle esattoriali di cui sopra, riferite al periodo nel quale lavorava ancora per la società Seat Pagine Gialle o era disoccupata, unitamente alla circostanza che era l'inizio del nuovo lavoro e che ha, quindi, avuto la necessità di un tempo fisiologico per formare adeguato pacchetto di clienti, hanno determinato la situazione di sovraindebitamento cui non è riuscita a far fronte con i propri risparmi che, come detto, erano stati completamente utilizzati nell'anno 2013, in cui non aveva di fatto percepito reddito.

Ha pertanto continuato a pagare solamente la rata del mutuo fino a quando la situazione è divenuta insostenibile.

In particolare, riguardo alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, si evidenzia che la sig.ra Vietri, senza considerare le spese della presente procedura, ha attualmente debiti, come sopra riportato, per € 163.363,36, oltre alle spese della procedura di sovraindebitamento.

Anche a voler ipotizzare una rateizzazione per i debiti nei confronti dell'erario (pari a circa € 60.000,00) nella misura massima astrattamente ipotizzabile di 120 rate mensili, dovrebbe pagare una rata mensile di circa € 500,00 all'erario, cui dovrebbe aggiungersi una rata di circa € 650,00 per il mutuo (ammesso che l'Istituto di credito consenta di riprendere il pagamento rateale), per un totale mensile di € 1.150,00.

Lo stato di sovraindebitamento è testimoniato quindi dal rapporto rata/reddito che sarebbe pari a circa il 70%; il pagamento eventuale della somma mensile sopra riportata lascerebbe alla sig.ra Vietri una disponibilità economica di circa € 500,00 mensili del tutto insufficiente a sostenere sé stessa e la sua fami-

glia.

4. **DILIGENZA DELL'ISTANTE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI E INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI**

Riguardo la diligenza impiegata dalla sig.ra Vietri nell'assumere volontariamente le obbligazioni, rileva che l'esposizione debitoria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.a. deriva da un impegno contrattuale assunto in epoca (2010) nella quale la debitrice aveva una situazione lavorativa che appariva stabile e che sembrava permettere di poter sostenere una rata semestrale di circa € 3.700 (pari a poco più di € 600 su base mensile).

Il rapporto rata reddito si attestava all'epoca, come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2010, relativa ai redditi percepiti nel 2009, dal quale risulta un reddito lordo di € 28.668,00 e quindi un netto di circa € 2.000,00 per dodici mensilità) sul 30,00% circa (€ 730,00/€ 2.000,00) e testimonia la prudenza economica della debitrice, che ha comunque debito per investimenti di lunga durata legati all'acquisto di beni immobili piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che generalmente, in quanto sprovvisi di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

Ciò consente di poter evidenziare che la sig.ra Vietri non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovra indebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.

Dalla relazione dell'OCC che si allega emerge, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori, sia nel senso, già evidenziato che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, sia nel senso che la sig.ra Vietri non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; non risultano, infine, atti di disposizione della stessa ed atti impugnati dai creditori.

5. **LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII**

La sig.ra Vietri, in pendenza della legge n. 3/2012 e successive modifiche ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss. quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare. Tale piano è compatibile con quanto previsto dagli art. 67 e segg. del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ed è stato parzialmente rettificato rispetto a quanto previsto nella domanda di nomina di un gestore della crisi depositata presso l'OCC.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 13 anni (ed in particolare in 12 anni e 9 mesi) di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per la quantificazione del compenso si è applicata la tabella tariffaria dell'Organismo Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (reperibile al seguente indirizzo internet https://www.foroavezzano.it/UserFiles/File/Tariffario_OCC_AVVOCATI_AVEZZANO.pdf) a sua volta basata sui Decreti del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30. Tale tabella, prevede, per un attivo da € 81.001,00 a € 120.000,00 a seconda del grado di difficoltà della procedura un compenso variabile da un minimo di € 4.680,00 ad un massimo di € 5.900,00 (escluse spese ed accessori). Per favorire il buon esito della procedura si ritiene di utilizzare il parametro minimo; applicando gli accessori di legge si avrà un costo totale di € 5.937,98, come da seguente tabella:

Onorari	€ 4.680,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 187,20
Totale imponibile	€ 4.867,20
IVA 22% su Imponibile	€ 1.070,78
Totale	€ 5.937,98

- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, con-

tributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudenziale di € 1.000,00;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 56,40% dei creditori privilegiati di cui al prospetto di pag. 9;

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 25,49% dei crediti chirografari, di cui al prospetto di pag. 9;

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di una somma una tantum di € 5.000,00 da versarsi all'atto della ammissione della procedura, concessa da parenti della debitrice quale finanza esterna per il buon esito del piano e nella messa a disposizione delle proprie entrate mensili ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento, che si è prima quantificata (e analiticamente dettagliata) in € 1.100,00.

La ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 per tredici anni e quindi per 156 mensilità, pari, complessivamente, ad € 93.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 156 mensilità. Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 5.937,98	€ 5.937,98	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100 %
BCC ROMA	Mutuo ipotecario	Privilegio im-mob.	€ 101.551,09	€ 57.274,81	56,4 %
ERARIO - INPS	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	€ 59.326,78	€ 33.460,30	56,4 %
COMUNE DI AVEZZANO	Sanzioni amministrative	Privilegio mob.	€ 949,10	€ 535,29	56,4%
BCC ROMA	Finanziamento	Chirografario	€ 1.536,39	€ 391,62	25,49%
TOTALE			€ 170.301,34	€ 98.600,00	

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza unitamente all'ultima rata del piano.

In ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare della signora Vietri si rimanda espressamente a quanto osservato nella relazione dell'OCC.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, la sig.ra Eva Vietri, come in epigrafe rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dall'OCC nella relazione allegata

CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia, previa verifica di ammissibilità, in via preliminare disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori e successivamente, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, voglia omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura.

Vorrà, inoltre, preliminarmente disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della signora Vietri e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio

nio fino alla conclusione del procedimento.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- A. Relazione del gestore della crisi con allegata documentazione, come da indice che si riporta di seguito:
1. ricorso per l'ammissione alla procedura piano del consumatore ex legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositato dalla sig.ra Vietri Eva presso l'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
 2. nomina dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
 3. accettazione dell'incarico:
 - 3.1 accettazione dell'avv. Clara Cardamone;
 - 3.2 accettazione dell'avv. Gianluca Tarquini
 4. pec di comunicazione della procedura all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali;
 5. risultanze Centrale Rischi – Banca d'Italia;
 6. certificazione ente Agenzia delle Entrate – Riscossione
 - 6.1 certificazione del credito;
 - 6.2 estratti dei ruoli;
 7. certificazione ente Agenzia delle Entrate;
 8. certificazione ente Comune di Avezzano;
 9. visura PRA;
 10. visura Conservatoria dei RR.II.;
 11. visura catastale;
 - 11.1 elenco immobili;
 - 11.2 storico catastale;
 12. stato di famiglia;
 13. report Istat del 9 giugno 2022;
 14. tabelle OMI;
 15. contratto di compravendita repertorio n. 31554/raccolta n. 21640;
 16. contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 31555/raccolta n. 21641;
 17. contratto di mutuo chirografario;
 18. dichiarazioni dei redditi Vietri
 - 18.1 dichiarazione dei redditi 2010;
 - 18.2 dichiarazione dei redditi 2019;
 - 18.3 dichiarazione dei redditi 2020;
 - 18.4 dichiarazione dei redditi 2021;
 19. estratti conto
 - 19.1 estratti conto 2018;
 - 19.2 estratti conto 2019;
 - 19.3 estratti conto 2020;
 - 19.4 estratti conto 2021;
 - 19.5 estratti conto 2022;
 20. bollette utenze domestiche;
 21. casellario giudiziale;
 22. verbale di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio;
 23. dichiarazioni dei redditi del marito avv. Stefano Cataldi;
 24. comunicazioni creditori e circolarizzazione dei crediti;
 25. pec BCC;
 26. precisazione del credito BCC;
 27. mutuo chirografario BCC;
 28. pec Agenzia Entrate Riscossione;
 29. pec Comune di Avezzano;
 30. pec Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria
 31. verbale del colloquio con la debitrice;
 32. verbale del sopralluogo presso l'abitazione della debitrice;
 33. annunci immobiliari di vendita;

Avezzano, 28 febbraio 2023

I procuratori

- che il Giudice Delegato a tale ricorso, rubricato al n. 7/2023 R.G.P.U., con provvedimento del 17 aprile 2023, dopo aver premesso che *“ai sensi dell’art. 70 CCI, il giudice deve svolgere un preliminare esame di ammissibilità della proposta, prima di procedere all’emissione del decreto ivi indicato”* ha individuato una serie di criticità, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ed ha assegnato *“termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’integrazione della proposta ristrutturazione dei debiti del consumatore e della relazione degli OCC con riferimento a quanto rilevato nella parte motiva del provvedimento, riservando all’esito l’emissione del decreto ai sensi dell’art. 70 CCF”*;
- che le criticità evidenziate dal G.D. possono essere così sintetizzate: **i)** il ricorso deve essere sottoscritto dalla stessa ricorrente, la quale dovrà altresì allegare copia del proprio documento di identità e del codice fiscale; **ii)** la proposta dovrebbe prevedere o un soddisfacimento del creditore ipotecario in percentuale superiore rispetto agli altri privilegiati, tenendo conto dei valori sopra indicati, o, per lo meno, il pagamento in un lasso temporale più contenuto; **iii)** la proposta dovrebbe prevedere un cronoprogramma dei pagamenti; **iv)** alla proposta dovrebbe essere allegata una perizia asseverata dell’immobile di proprietà della debitrice, che potrà essere adeguatamente sostituita da una valutazione espressa da un’Agenzia immobiliare operante in Avezzano; **v)** devono essere addotte addotte le *“ragioni per cui i beni mobili non sono offerti in liquidazione come, ad esempio, la loro necessità ai fini della prosecuzione dell’attività lavorativa della ricorrente o dei componenti del nucleo familiare”*;

tanto premesso, la sottoscritta Vietri Eva, preso atto del provvedimento del G.D. ed in adempimento dello stesso, ad integrazione e parziale modifica del ricorso depositato il 22 marzo 2023, precisa quanto segue:

1.

In adempimento di quanto disposto dal G.D. si allega al presente documento, sottoscritto personalmente dalla ricorrente, scansione del ricorso introduttivo parimenti sottoscritto personalmente dalla ricorrente, che, ad ogni buon conto, dichiara di far proprio tutto quanto in esso dedotto, per come sopra integralmente trascritto.

2.

In ordine a quanto previsto al secondo ed al terzo punto del provvedimento del G.D. (ovvero che la proposta dovrebbe prevedere un soddisfacimento del creditore ipotecario in percentuale superiore rispetto agli altri privilegiati o il pagamento in un lasso temporale più contenuto e che la proposta dovrebbe prevedere un cronoprogramma dei pagamenti), si propone la modifica del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art. 67 CCI nei termini che seguono:

In sintesi la proposta continua a prevedere il pagamento, entro 13 anni di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per la quantificazione del compenso si è applicata la tabella tariffaria dell'Organismo Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano¹ a sua volta basata sui Decreti del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30. Tale tabella, prevede, per un attivo da € 81.001,00 a € 120.000,00 a seconda del

¹reperibile all'indirizzo:

https://www.foroavezzano.it/UserFiles/File/Tariffario_OCC_AVVOCATI_AVEZZANO.pdf

grado di difficoltà della procedura un compenso variabile da un minimo di € 4.680,00 ad un massimo di € 5.900,00 (escluse spese ed accessori). Per favorire il buon esito della procedura si ritiene di utilizzare il parametro minimo; applicando gli accessori di legge si avrà un costo totale di € 5.937,98, come da seguente tabella:

Onorari	€ 4.680,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 187,20
<i>Totale imponibile</i>	€ 4.867,20
IVA 22% su Imponibile	€ 1.070,78
Totale	€ 5.937,98

- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudenziale di € 300,00 (minore di quella in precedenza immaginata perché nella attuale formulazione del piano non è prevista l'apertura di un conto corrente della procedura);
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 73,00% del creditore privilegiato ipotecario;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 30,00% degli altri creditori privilegiati di cui al prospetto di pag. 9 del ricorso introduttivo;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 9,435%% dei crediti chirografari, di cui al prospetto di pag. 9 del ricorso introduttivo;

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di una somma *una tantum* di € 5.000,00 da versarsi all'atto della ammissione della procedura, concessa da parenti della debitrice quale finanza esterna per il buon esito del piano e nella messa a disposizione delle proprie entrate mensili ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento, che si è quantificata (e analiticamente dettagliata) in €. 1.100,00.

La ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 per tredici anni e quindi per 156 mensilità, pari, complessivamente, ad € 93.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 156 mensilità

Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 5.937,98	€. 5.937,98	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 300,00	€. 300,00	100 %
BCC ROMA	Mutuo ipotecario	Privilegio im-mob.	€. 101.551,09	€. 74.134,30	73 %
ERARIO - INPS	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	€. 59.326,78	€. 17798,03	30%
COMUNE DI AVEZZANO	Sanzioni amministrative	Privilegio mob.	€. 949,10	€. 284,73	30%
BCC ROMA	Finanziamento	Chirografario	€. 1.536,39	€ 144,96	9,435%
TOTALE			€. 170.301,34	€. 98.600,00	

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 300,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza.

Il programma dei pagamenti che si propone è il seguente:

- l'importo una tantum di € 5.000,00, la prima rata mensile e parte della seconda rata mensile (per € 337,98) saranno versate, quali crediti prededucibili, all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, mediante bonifico sul conto corrente che lo stesso vorrà indicare;
- parte della seconda rata (parte pari ad € 262,02), le rate dalla n. 3 alla n. 123 e parte della rata n. 124 (parte pari ad € 72,28) saranno versate, quale pagamento del credito ipotecario di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;
- parte della rata n. 124 (parte pari ad € 527,72) e le rate successive fino alla n. 155 (in parte) saranno versate, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra alla Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;
- la rata n. 156 sarà versata in parte al Comune di Avezzano, quale pagamento del credito privilegiato di cui sopra, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare, ed in parte quale pagamento del credito chirografario di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa vorrà indicare;
- le eventuali spese di procedura, sopra prudenzialmente quantificate in € 300,00, saranno versate non appena si rendessero necessarie, a prescindere dal piano di rateizzazione sopra riportato.

Le contabili dei bonifici verranno trasmesse immediatamente ai gestori della crisi nominati, per il doveroso controllo sull'attuazione del piano.

In ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare della signora Vietri si rimanda espressamente a quanto osservato nella relazione dell'OCC.

3.

In riferimento al quarto punto del provvedimento del G.D. si allega alla presente perizia di stima dell'appartamento di proprietà dell'esponente rilasciata dalla agenzia immobiliare RE/MAX, che conferma grosso modo il valore già attribuito in precedenza e di cui si è tenuto conto per la valutazione della convenienza del piano.

4.

In ordine all'ultimo punto del provvedimento del G.D. (ovvero le ragioni per le quali i beni mobili dell'esponente sono esclusi dalla liquidazione) si precisa che nell'appartamento della sottoscritta (composto da un unico ambiente soggiorno-cucina e due camere) sono presente solamente, come risulta dalla relazione dei gestori e dai sopralluoghi dagli stessi effettuati, solamente beni impignorabili ex art. 514 c.c. o di valore talmente modesto da renderne antieconomica la vendita. In particolare nell'ingresso soggiorno cucina (unico ambiente) sono presenti: una cucina a vista, un divano, un tavolo con sedie e libreria a parete ed un televisore di marca Samsung. Nelle due camere sono presenti solamente gli arredi essenziali. Nella camera "padronale" sono presenti un letto matrimoniale, un comò, un armadio, una sedia ed un tappeto. Nella cameretta, in uso al figlio sono presenti un letto singolo, una scrivania ed una sedia. I libri rinvenuti sono indispensabili per la professione della debitrice, del coniuge e per lo studio del figlio, studente universitario.

si ribadisce pertanto che non è possibile offrire beni mobili o il ricavato dalla vendita degli stessi ai creditori.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, la sig.ra Eva Vietri, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dall'OCC nella relazione allegata

CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia, previa verifica di ammissibilità, *in via preliminare* disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori e *successivamente*, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, voglia omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura.

Vorrà, inoltre, preliminarmente disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della signora Vietri e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Si allega la seguente documentazione:

- B. copia documento di identità della ricorrente;
- C. copia codice fiscale della ricorrente;
- D. perizia di stima della agenzia immobiliare RE/MAX;
- E. integrazione della relazione dei gestori della crisi con allegata documentazione, come da indice che si riporta di seguito:
 - 34. verbale del sopralluogo del 03.05.2023;
 - 35. n. 8 foto dell'abitazione della debitrice.

Avezzano, 4 maggio 2023

Eva Vietri

